



## **Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)**

### **Modifica del...**

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

#### **I**

L'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'efficienza energetica è modificata come segue:

*Art. 12a*

*Abrogato*

#### **II**

<sup>1</sup> Gli allegati 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 1.21 e 4.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> Gli allegati 1.3, 1.18, 2.1 e 2.6 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

<sup>3</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 1.23 secondo la versione qui annessa.

<sup>4</sup> L'allegato 2.4 è abrogato.

#### **III**

L'ordinanza del 30 novembre 2012<sup>2</sup> sul CO<sub>2</sub> è modificata come segue:

*Art. 26a*

*Abrogato*

<sup>1</sup> RS **730.02**

<sup>2</sup> RS **641.711**

## IV

L'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>3</sup> sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

*Art. 2 lett. c n. 5 frase introduttiva e settimo trattino*

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:
  - 5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14, 2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>4</sup> sull'efficienza energetica:
    - *Abrogato*

## V

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

<sup>2</sup> L'allegato 2.6 entra in vigore il 24 luglio 2026.

<sup>3</sup> Le modifiche dell'articolo 12a e dell'allegato 4.1 nonché la modifica dell'articolo 26a dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin  
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

<sup>3</sup> RS 946.513.8

<sup>4</sup> RS 730.02

*Allegato 1.1*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete**

N. 2

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 Frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II, ad eccezione dei numeri 4 lettera o del regolamento (UE) 2019/2019.
- 2.2 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato 3 e 6 e all'allegato II, ad eccezione del numero 4 lettera o del regolamento (UE) 2019/2019.

N. 5

### **5 Disposizioni transitorie**

*Abrogato*

*Allegato 1.2*

(Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete**

N. 2

**2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II, ad eccezione del numero 9 sezione 1 lettera h del regolamento (UE) 2019/2023.

N. 5

**5 Disposizioni transitorie***Abrogato*

*Allegato 1.3*

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete****1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/2533.<sup>5</sup>
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2533.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2023/2533.

**2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute solo se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III sezione 1 del regolamento (UE) 2023/2533 è inferiore a 60 e se sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 6 e 7 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.
- 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l'uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all'ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.

**3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2023/2533 e gli allegati II, IV e X del regolamento delegato

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) 932/2012 della Commissione, versione secondo GU L 2023/2533 del 22.11.2023.

(UE) 2023/2534<sup>6</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l'allegato IV numero 3 del regolamento (UE) 2023/2533 e secondo gli allegati VI e IX numero 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

#### **4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534, ad eccezione delle prescrizioni sull'inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/2534.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

#### **5 Disposizioni transitorie**

Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026.

<sup>6</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria ad uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) 392/2012 della Commissione, versione secondo GU L 2023/2534 del 22.11.2023.

*Allegato 1.5*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete**

N. 2

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II, ad eccezione del numero 6 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2019/2022.

N. 5

### **5 Disposizioni transitorie**

*Abrogato*

*Allegato 1.12*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici**

*N. 2*

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

Display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II, ad eccezione della lettera d numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/2021.

*N. 5*

### **5 Disposizioni transitorie**

*Abrogato*

*Allegato 1.18*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 300 kW.
- <sup>7</sup>1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1103.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2024/1103.

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti solo se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1103.
- 2.2 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1, ad eccezione degli asciugasalviette e dei riscaldamenti per i banchi delle chiese, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 49,5 per cento.
- 2.3 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici a incandescenza a vista di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 51,5 per cento.

### **3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati III

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, versione secondo GU L 2024/1103 del 19.4.2024.

e IV del regolamento (UE) 2024/1103; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato V numero 3 del regolamento (UE) 2024/1103.

#### **4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1186<sup>8</sup> si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/1186.

<sup>8</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) 2010/30 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

*Allegato 1.21*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete**

### *N. 1.3*

- 1.3 Sono esclusi dalle esigenze sancite all'allegato II numeri 1 e 3 lettera k gli apparecchi di cui all'articolo 1 capoverso 3 del regolamento (UE) 2019/2024.

### *N. 2.1–2.3*

- 2.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei refrigeratori per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024.
- 2.2 I refrigeratori per bevande, gli armadi frigoriferi da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024.
- 2.3 A partire del 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024.

### *N. 5*

## **5 Disposizioni transitorie**

*Abrogato*

*Allegato 1.23*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1670<sup>9</sup>.
- 1.2 Sono esclusi gli smartphone, i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, i telefoni senza filo e i tablet di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/1670.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2023/1670.

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

- 2.1 Smartphone, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670.

### **3 Procedura di valutazione della conformità**

- <sup>10</sup> 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli smartphone, dei telefoni cellulari, dei telefoni senza filo e dei tablet di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e IIIa del regolamento (UE) 2023/1670 e gli allegati II, IIIa del regolamento delegato (UE) 2023/1669; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, versione secondo GU L 214 del 31.8.2023, pag. 47.

<sup>10</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione, del 16 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet, versione secondo GU L 214 del 31.08.2023, pag. 9.

(UE) 2023/1670 e secondo l'allegato IX numeri 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1669.

#### **4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IVa e VI del regolamento delegato (UE) 2023/1669, ad eccezione delle prescrizioni sull'inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/1669.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/1669.

#### **5 Disposizioni transitorie**

Gli smartphone, i telefoni cellulari, i telefoni senza filo e i tablet che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2026.

*Allegato 2.1*

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete****1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete conformemente all'articolo 1 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/826<sup>11</sup>.
- 1.2 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2023/826.

**2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e all'allegato III numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/826.

**3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato IV del regolamento (UE) 2023/826; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'apparecchiatura domestica e un'apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato V numero 2 del regolamento (UE) 2023/826.

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) 1275/2008 e (CE) 107/2009, GU L 103 del 18.4.2023, pag. 29; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2533, GU L 22.11.2023.

**4 Indicazione del consumo di energia**

Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 devono soddisfare le esigenze in materia d'informazione sui prodotti secondo l'allegato III numero 3 del regolamento (UE) 2023/826.

**5 Disposizioni transitorie**

Le apparecchiature di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026.

*Allegato 2.6*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1834<sup>12</sup>.
- 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all'articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) 2024/1834.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2024/1834.

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1834.

### **3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, ad eccezione del numero 4.3 e III del regolamento (UE) 2024/1834; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 3 lettera b e numeri 12–15 del regolamento (UE) 2024/1834.

### **4 Indicazione del consumo di energia**

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'alle-

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) 327/2011 della Commissione, versione secondo GU L 2024/1834 del 4.7.

gato II numeri 2, 3 e 4, ad eccezione del paragrafo 4.3 e ai numeri 5 e 6 del regolamento (UE) 2024/1834.

## **5 Disposizioni transitorie**

- 5.1 I ventilatori che non soddisfano le esigenze valide dal 24 luglio 2026 non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 24 luglio 2027.
- 5.2 I ventilatori che non soddisfano i criteri secondo l'allegato II primo comma lettere a–d del regolamento (UE) 2024/1834, possono essere ceduti fino al 24 luglio 2028.

*Allegato 4.1*  
(art. 10, 11 e 12)

## **Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri**

*N. 2.2*

*Abrogato*

*N. 5.1*

5.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi e trattori a sella leggeri nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l'indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO<sub>2</sub> secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

*N. 5.4*

5.4 Se la dimensione minima della rappresentazione grafica (15 x 20 mm) occupa più del 5 per cento della superficie pubblicitaria, è possibile rinviare alle indicazioni e al grafico inserendo un codice QR o indicando un indirizzo Internet. Le indicazioni e la rappresentazione grafica devono apparire direttamente quando il codice QR viene scansionato o l'indirizzo Internet è consultato.

*N. 6.1*

6.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media visivi ed elettronici devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO<sub>2</sub> secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

*N. 7.4*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*N. 10*

**10 Esempio della rappresentazione grafica dell'etichetta Energia**



# Energieetikette «Jahr»

---

<b>Modell</b>	«Marke + Modell»
<b>Antriebsart</b>	«Antrieb»
<b>Leistung</b>	«XXX» kW / «XXX» PS
<b>Leergewicht</b>	«XXX» kg


---

**Verbrauch**  +  «Treibstoff»  
«Energieverbr.» kWh / 100 km

---

**CO<sub>2</sub>-Emissionen**


Dieses Modell  
«XXX» g / km



Ziel  
93,6 g / km

---

**Energieeffizienz**





---

Weitere Informationen finden Sie unter [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch)



TG «Typengenehmigungsnummer» oder VIN «Vehicle Identification Number» oder Stammmummer «Nr.»